

NOTIZIARIO N. 2 - 12 GENNAIO 2024

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Tari: agevolazioni per le utenze della Provincia di Ravenna colpite dagli eventi alluvionali di maggio. pag. 3
- ◆ Ambiente: rifiuti inerti da costruzione e demolizione, interpello del MASE. pag. 6
- ◆ RENTRI: pubblicato il decreto direttoriale n° 251 del 19 dicembre 2023 relativo alle modalità di compilazione del registro di c/s e del formulario. pag. 7
- ◆ Ambiente: modificate le sanzioni previste per violazioni delle norme su registri e formulari rifiuti. pag. 8
- ◆ Principali scadenze in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro per l'anno 2024. pag. 9
- ◆ Tari: agevolazioni per avvio autonomo a recupero di rifiuti urbani nei comuni della Provincia di Ravenna. pag. 14
- ◆ INAIL: pubblicato il bando ISI 2023. pag. 17

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ Strumenti regionali e agevolazioni per le imprese: FONDO ENERGIA - FONDO START-ER. pag. 18

FISCALE

- ◆ Riforma fiscale IRPEF: le nuove regole 2024. pag. 22

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ INAIL e nuovo tasso degli interessi legali da gennaio 2024. pag. 25
- ◆ Contratti di somministrazione del 2023: comunicazione alle Rsa/Rsu o, in loro mancanza, alle organizzazioni sindacali entro il 31/01/2024. pag. 27
- ◆ INPS e nuovo tasso degli interessi legali da gennaio 2024. pag. 29
- ◆ Premio di autoliquidazione INAIL 2023/2024: coefficienti per il calcolo degli interessi in caso di pagamento rateale. pag. 30
- ◆ Profughi ucraini: prorogata nel 2024 la validità dei permessi di soggiorno e possibilità di richiederne la conversione in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta. pag. 32

**TARI: AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA COLPITE DAGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI MAGGIO**

Con un Comunicato Stampa del 19/12 u.s., i Comuni della Provincia di Ravenna, hanno anticipato la definizione delle agevolazioni sulla Tari previste dalla Delibera n. 565/2023 di ARERA per le utenze colpite dai fenomeni alluvionali della scorsa primavera.

Le agevolazioni verranno riconosciute su richiesta dei soggetti titolari delle utenze che dovranno presentare entro il 15 aprile 2024 specifica istanza, secondo i modelli che saranno definitivi singolarmente da ogni Comune della Provincia.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il riconoscimento del beneficio sarà vincolato alla presentazione di specifica perizia asseverata / giurata in fase di domanda.

ALLEGATO: COMUNICATO STAMPA TARI COMUNI PROVINCIA DI RAVENNA DEL 19/12/2023

Comuni della provincia di Ravenna: in arrivo agevolazioni Tari per le famiglie colpite dall'alluvione

Si applicano esclusivamente su richiesta dei titolari delle utenze

Anche per i cittadini dei Comuni della provincia di Ravenna sono in arrivo agevolazioni sulla Tari per chi è stato colpito dall'alluvione di maggio 2023.

Arera (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha infatti previsto una serie di agevolazioni da applicare alle utenze attive alla data del 1 maggio 2023, **applicabili su richiesta dei soggetti titolari delle utenze**, i quali devono presentare al proprio Comune un'apposita istanza.

Le agevolazioni si applicano alle utenze del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, attive alla data del 1 maggio 2023 su richiesta dei soggetti titolari delle utenze, i quali devono presentare apposita istanza declinata per utenze domestiche e non domestiche in conformità alla delibera n. 565/2023 di ARERA: <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/565-23>.

Requisito per le **utenze domestiche** (acqua, luce, gas) sarà dichiarare che l'utenza è asservita ad un'abitazione risultata compromessa **nella sua integrità funzionale**, sulla base di un'ordinanza di sgombero, ordine di evacuazione o di altra idonea documentazione. Le **utenze non domestiche** dovranno invece presentare **perizia asseverata o giurata** con riferimento ai danni specificati nella delibera di Arera.

Per quanto riguarda la **TARI**, gli utenti colpiti dagli eventi alluvionali potranno beneficiare della **decurtazione della tassa rifiuti** riferita ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Ciò vale per tutti i Comuni del territorio provinciale, ad eccezione di quello di **Ravenna**, dove **imprese e famiglie colpite dall'alluvione sono già state esentate dal pagamento della Tari 2023, grazie al fondo donazioni alluvione, purché appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:**

- soggetti ai quali è stata accolta la richiesta del "Contributo di immediato sostegno – Cis";
- soggetti ai quali è stata accolta la richiesta del "Contributo di autonoma sistemazione – Cas" e al 30 giugno 2023 non erano ancora rientrati nella propria abitazione;
- soggetti ai quali è stata accolta la richiesta di "Adesione al fondo donazioni alluvione del Comune di Ravenna" (che era da presentare entro il 16 ottobre);
- soggetti ai quali è stata accolta la richiesta del "Contributo straordinario alle imprese per il ristoro dei danni subiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023", che era da presentare alla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna (che era da presentare entro il 22 settembre).

Chi non avesse usufruito della predetta esenzione, può presentare domanda secondo i criteri sopra indicati.

"Ci siamo attivati da subito per ottenere agevolazioni tariffarie sulle utenze di cittadini e imprese colpiti dall'emergenza degli scorsi mesi, lavorando con tutta la filiera delle istituzioni, da Atersir e Arera, per la definizione di un provvedimento equo - sottolineano la sindaca di Conselice **Paola Pula**, rappresentante del Consiglio d'ambito Atersir insieme alla sindaca di Russi, **Valentina Palli**, presidente del Consiglio locale di Ravenna di Atersir -. Grazie alla costituzione di fondi nazionali a cui concorrono tutte le utenze d'Italia, sarà possibile per chi ne farà richiesta riconoscere a privati e imprese colpite dagli eventi una riduzione pari a un semestre del 2023. Si tratta di una misura

giusta e necessaria, che risponde a un reale e ancora presente bisogno di solidarietà e sostegno per una completa ripartenza".

L'istanza per il riconoscimento del **contributo TARI** potrà essere presentata entro il 15 aprile 2024 allo sportello della Tassa Rifiuti del proprio Comune di riferimento nelle modalità definite dai singoli Comuni e consultabili nei rispettivi siti web sui quali sarà resa disponibile la necessaria modulistica al momento in fase di predisposizione. Non appena disponibile ne verrà data ampia comunicazione.

AMBIENTE: RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, INTERPELLO DEL MASE

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con parere del 23 novembre 2023 n° 191718, in risposta all'interpello presentato dall'Associazione Amici della Terra, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune scadenze previste dal D.M. 152/22 che disciplina la "cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006".

In particolare, è stato chiesto:

- quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 8, comma 1, del D.M. 152/2022;
- se gli impianti oggi autorizzati in forza della previgente disciplina ("i Produttori"), sia in forma semplificata che ordinaria, entro il suddetto termine debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento, oppure se entro tale data debbano presentare istanza di adeguamento dell'autorizzazione, ovvero aggiornamento della comunicazione (ex. art. 216).

Il Ministero ha confermato che, secondo quanto previsto dal disposto normativo attuale, entro il 4 maggio 2024 i gestori autorizzati "caso per caso" al recupero *end of waste* degli inerti da costruzione e demolizione devono adeguare le autorizzazioni al regolamento 152/2022, ma che è in fase di elaborazione un nuovo provvedimento che andrà a sostituire il D.M. in questione, pertanto le tempistiche di adeguamento potrebbero conseguentemente essere oggetto di modifiche o variazioni.

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/Allegato_2_riscontro_DGEC_interpello_Amici_della_Terra_Onlus.pdf

RENTRI: PUBBLICATO IL DECRETO DIRETTORIALE N° 251 DEL 19 DICEMBRE 2023 RELATIVO ALLE MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI C/S E DEL FORMULARIO

In data 21 dicembre 2023 Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 che definisce le istruzioni previste dall'articolo 21, comma 1, lettera d) del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 relative ai modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M..

Nello specifico, le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti sono definite all'allegato 1 del Decreto , mentre le istruzioni per la compilazione del formulario sono definite all'allegato 2.

Il nuovo Decreto Direttoriale, unitamente a quelli già emanati, n. 97 del 22 settembre 2023 e n. 143 del 6 novembre 2023, contribuisce a definire il nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.

<https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/istruzioni-manuali-e-guide-sintetiche/modalita-di-compilazione-del-registro-di-carico-e-scarico-e-del-formulario>

AMBIENTE: MODIFICATE LE SANZIONI PREVISTE PER VIOLAZIONI DELLE NORME SU REGISTRI E FORMULARI RIFIUTI

Il 17 dicembre scorso è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2023, n. 191 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (G.U. n. 293 del 16/12/2023) che, tramite l'art. 8-quater modifica l'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alle sanzioni per la violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari rifiuti, stabilendo che il cumulo giuridico per più violazioni delle norme su registri e formulari rifiuti ex D.Lgs. 152/2006 si applica anche agli illeciti antecedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020.

Ricordiamo che il "cumulo giuridico" per più violazioni è stato introdotto nell'articolo 258 dal D.Lgs. 116/2020 e prevede che chi violi con un'azione od omissione diverse disposizioni su tenuta registri e formulari o commetta più violazioni della stessa disposizione, è punito con la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata sino al doppio, anziché con la somma delle sanzioni per ogni violazione commessa (cumulo materiale).

Il nuovo provvedimento, introducendo il comma 9-bis all'articolo 258 del Dlgs 152/2006, stabilisce che il cumulo giuridico si applica a tutte le violazioni in materia di tenuta di registri e formulari commesse anteriormente l'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-16&atto.codiceRedazionale=23G00204&elenco30giorni=false

**PRINCIPALI SCADENZE IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER
L'ANNO 2024**

Ferme restando possibili deroghe o proroghe che potrebbero essere definite anche in corso d'anno, si ritiene utile riepilogare le principali scadenze in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro ad oggi previste per il 2024.

15 gennaio 2024

POLIECO, DICHIARAZIONE PERIODICA: Termine entro il quale i soggetti obbligati (imprese che effettuano la produzione e l'importazione di beni a base di polietilene, utilizzatori e distributori di beni in polietilene, riciclatori e recuperatori dei rifiuti di beni a base di polietilene) ed i soggetti che hanno aderito volontariamente al Consorzio (produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni e dei rifiuti a base di polietilene) devono provvedere al versamento del contributo ambientale e all'invio della dichiarazione periodica annuale. La periodicità della dichiarazione è semestrale (con ulteriore scadenza al 15 luglio 2024) per le sole imprese che effettuano la produzione e l'importazione di beni a base di polietilene.

20 gennaio 2024

CONAI, DICHIARAZIONE PERIODICA: Termine entro il quale i soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale e tenuti all'invio della Dichiarazione Ambientale con periodicità annuale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione, oltre che annuale, può essere trimestrale (scadenze al 20 del mese successivo al trimestre di riferimento) oppure mensile (scadenze al 20 di ogni mese, con riferimento al mese precedente), in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.

31 gennaio 2024

DENUNCIA ANNUALE SCARICHI IDRICI: Termine ultimo previsto dalla Regione Emilia Romagna per comunicare al Comune / Ente Gestore le caratteristiche quali-quantitative delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate in pubblica fognatura.

TARI, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO: Termine entro il quale le aziende che si avvalgono della facoltà di conferire tutti i rifiuti urbani prodotti al di

fuori del servizio pubblico devono comunicare al proprio Comune le quantità di rifiuti effettivamente inviati a recupero.

TARI, RICHIESTA DI RIDUZIONE PER AVVIO AUTONOMO A RICICLO UTENZE NON DOMESTICHE ROMAGNA FAENTINA E COMUNE DI CERVIA: Termine entro il quale le aziende della Romagna Faentina e del Comune di Cervia produttrici di rifiuti urbani avviati autonomamente a riciclo devono presentare al Comune la documentazione richiesta, al fine di ottenere la scontistica prevista dai regolamenti TARI in vigore.

28 febbraio 2024

TARI, RICHIESTA DI RIDUZIONE PER AVVIO AUTONOMO A RECUPERO UTENZE NON DOMESTICHE COMUNI DI RAVENNA, RUSSI E BASSA ROMAGNA: Termine entro il quale le aziende dei Comuni di Ravenna, Russi e della Bassa Romagna produttrici di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero devono presentare al Comune la documentazione richiesta, al fine di ottenere la scontistica prevista dai regolamenti TARI in vigore.

29 febbraio 2024

RIDUZIONE TASSO INAIL OT23: Entro il 29 febbraio 2024 le aziende che, nel corso del 2023, hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia, possono presentare la domanda per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa.

CONAI, RICHIESTA DI ESENZIONE PER IMBALLAGGI ESPORTATI: Termine entro il quale gli esportatori di imballaggi vuoti o di merce imballata ("imballaggi pieni"), devono inviare a CONAI i moduli per l'esenzione dell'applicazione del contributo ambientale, ove prevista.

RELAZIONE ANNUALE AMIANTO: Termine entro il quale le aziende autorizzate devono presentare a Regione ed A.S.L. territorialmente competente la relazione annuale sulle attività di utilizzo, smaltimento e bonifica dell'amianto effettuate nel corso dell'anno 2021.

COMUNICAZIONE ANNUALE SOLVENTE UTILIZZATO PER PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO: Termine entro il quale le aziende che svolgono attività di pulizia a secco di tessuti e pellami tramite impianti a ciclo chiuso devono effettuare la comunicazione annuale ad ARPAE circa l'attività svolta nel corso dell'anno 2020.

01 marzo 2024

DICHIARAZIONE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C.O.V.) IMMESSI SUL MERCATO: Entro il 1 marzo di ogni anno i soggetti che immettono sul mercato prodotti contenenti composti organici volatili devono comunicare i dati e le informazioni relativi alla tipologia ed alla quantità di tali prodotti con riferimento all'anno precedente.

31 marzo 2024

COMUNICAZIONE ANNUALE PRODUTTORI, IMPORTATORI ED ESPORTATORI DI F-GAS: Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II del Regolamento per l'anno precedente prodotte, importate o esportate.

COMUNICAZIONE PILE ED ACCUMULATORI: Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.

30 aprile 2024

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD): Termine entro il quale, salvo diverse disposizioni, comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2021, tramite la presentazione del MUD secondo il modello vigente.

COMUNICAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (A.E.E.): da parte dei produttori di A.E.E. e dei relativi Sistemi Collettivi.

COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO: da parte delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03.

COMUNICAZIONE PER I RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.): da parte degli impianti di trattamento dei R.A.E.E. e dei centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome.

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI – GESTORI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO: da parte degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da imballaggio.

DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI: Entro il 30 aprile le imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione.

DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE PER ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA: Entro il 30 aprile le imprese che effettuano attività di recupero iscritte nel registro Provinciale sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione.

REPORT ANNUALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA – IPPC): L'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 59/05 prevede l'invio, entro il 30 aprile di ogni anno, dei dati relativi agli impianti / attività sottoposti ad AIA attraverso il portale telematico IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna.

DICHIARAZIONE E-PRTR (EUROPEAN POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER): Entro il 30 aprile tutti i gestori di stabilimenti obbligati ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 157 del 2011, in esecuzione del Regolamento (CE) 166/2006 devono effettuare dichiarazione E-PRTR 2021 (European Pollutant Release and Transfer Register) relativa alla quantità di inquinanti rilasciati nell'ambiente.

31 maggio 2024

IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI REGIONE EMILIA ROMAGNA, COMUNICAZIONE O.R.SO. (OSSERVATORIO RIFIUTI SOVRAREGIONALE): Termine entro il quale tutti gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti (ad esclusione di quelli che effettuano lo stoccaggio dei propri rifiuti e che sono autorizzati ad effettuare relativamente a tali rifiuti operazioni di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15) devono comunicare telematicamente i dati inerenti la propria attività.

30 giugno 2024

COMUNICAZIONE SCELTA OPERATORE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: Termine entro il quale le utenze non domestiche che scelgono di non avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani devono inviare specifica comunicazione al Comune, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

DICHIARAZIONE TARI: I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate al tributo.

30 novembre 2024

PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BANCA DATI FGAS: Termine entro il quale imprese certificate e persone certificate operanti per imprese non certificate devono versare il contributo annuale per il mantenimento della banca dati FGAS, come previsto dal D.P.R. 146/2018.

15 dicembre 2024

RENTRI, APERTURA DELLE ISCRIZIONI PER LE PRIME CATEGORIE DI SOGGETTI OBBLIGATI: A decorrere da questa data e fino al 13 febbraio 2025 gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, i consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti, gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento, di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti e quelli che svolgono attività di trasporto di rifiuti devono iscriversi al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Gli stessi termini valgono anche per i soggetti delegati, ovvero le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o le società di servizi di diretta emanazione delle stesse e per i gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.

TARI: AGEVOLAZIONI PER AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Secondo quanto previsto dai Regolamenti TARI Comunali in vigore nella provincia di Ravenna, alle aziende che dimostrino di avere avviato autonomamente a recupero/riciclo nel corso dell'anno 2023 rifiuti urbani così come definiti dall'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/06, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile della Tassa sui rifiuti (TARI).

Le modalità di richiesta di riduzione / agevolazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) variano da Comune a Comune e prevedono l'invio dei seguenti documenti:

COMUNI DI RAVENNA, RUSSI E DELLA BASSA ROMAGNA

- quarta copia dei formulari relativa ai rifiuti urbani conferiti debitamente controfirmati dal destinatario;

COMUNI DI CERVIA E DELLA ROMAGNA FAENTINA

- quarta copia dei formulari relativa ai rifiuti urbani conferiti debitamente controfirmati dal destinatario;
- dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione;
- dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)

Le date di scadenza per la presentazione delle domande sono variate rispetto allo scorso anno e riepilogate nella tabella di seguito.

COMUNE	SCADENZA
Cervia	31 gennaio 2024
Ravenna	28 febbraio 2024
Russi	28 febbraio 2024
Unione Bassa Romagna	28 febbraio 2024
Unione Romagna Faentina	31 gennaio 2024

L'elenco dei rifiuti che danno diritto alla riduzione, è invece rimasto invariato rispetto a quello degli ultimi anni.

Come ogni anno, l'Area Tecnica dell'Associazione è a completa disposizione per l'assistenza alla compilazione nonché per la presentazione della domanda a tutti gli associati che ne faranno richiesta e che risultino in possesso dei requisiti sopra indicati. **Il servizio è gratuito, ma per garantire la corretta evasione delle pratiche è indispensabile che le aziende interessate forniscano entro il 20 gennaio p.v. la documentazione completa al seguente recapito:**

- Arianna Gavanelli - Area Tecnica Tel. 0544.280211 - email: gavanelli@confimiromagna.it

Elenco rifiuti urbani art. 183 comma 1 lettera b-ter D.Lgs. 152/06 che danno diritto alla riduzione della TARI.

Frazione	Descrizione	Codice EER
RIFIUTI ORGANICI	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	200108
	RIFIUTI BIODEGRADABILI	200201
	RIFIUTI DI MERCATI	200302
CARTA E CARTONE	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	150101
	CARTA E CARTONE	200101
PLASTICA	IMBALLAGGI IN PLASTICA	150102
	PLASTICA	200139
LEGNO	IMBALLAGGI IN LEGNO	150103
	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	200138
METALLI	IMBALLAGGI METALLICI	150104
	METALLO	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI	150105
MULTIMATERIALE	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	150106
VETRO	IMBALLAGGI IN VETRO	150107
	VETRO	200102
TESSILE	IMBALLAGGI IN MATERIA TESSILE	150109
	ABBIGLIAMENTO	200110
	PRODOTTI TESSILI	200111
TONER	TONER PER STAMPA ESAURITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317*	080318
INGOMBRANTI	RIFIUTI INGOMBRANTI	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127*	200128
DETERGENTI	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	200301

INAIL: PUBBLICATO IL BANDO ISI 2023

A dicembre 2023 è stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023) l'estratto dell'avviso pubblico per il bando ISI 2023, che prevede la messa a disposizione, da parte di INAIL, di 500 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Possono fare domanda tutte quelle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l'asse 1.1, tipologia di intervento d), gli enti del terzo settore.

Le novità del presente bando riguardano nello specifico:

- Risorse economiche
- Requisiti soggettivi
- Articolazione degli assi di finanziamento
- Interventi prevenzionali ammessi
- Innovazioni procedurali per favorire la digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti.

Come di consueto le risorse finanziarie vengono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 21 febbraio 2024.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-isi-2023.html>

STRUMENTI REGIONALI e AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
FONDO ENERGIA
FONDO START-ER

Segnaliamo alle aziende interessate che la Regione Emilia-Romagna ha annunciato la riapertura dei termini per le due misure del fondo Multiscopo, il prossimo **19 febbraio**:

- **FONDO ENERGIA**
- **FONDO START-ER**

Le domande, in entrambi i casi, richiedono il coordinamento con gli istituti di credito convenzionati e impongono alle aziende di avviare l'iter con congruo anticipo: a tale scopo, riportiamo due schede di sintesi con le anticipazioni più importanti, invitando gli interessati a contattarci per l'approfondimento di specifiche casistiche.

Precisiamo che non sono ancora state pubblicate le nuove linee-guida ma confidiamo non si discostino rispetto alle edizioni chiuse recentemente.

A seguire le due schede riassuntive.

Proseguendo nella disamina degli aggiornamenti vi segnaliamo:

BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITA' (DI 50/2017, articolo 57-bis) – ANNO 2023

La comunicazione relativa al bonus investimenti pubblicitari sostenuti e prenotati nell'anno 2023 può essere trasmessa fino al 9 febbraio 2024.

Ricordiamo che la compensazione in F24 del beneficio fiscale sarà possibile solo successivamente alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi a cura del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.

BANDO ISI INAIL 2023

Sono stati pubblicati gli Avvisi regionali per la prossima edizione del Bando ISI INAIL, che agevola gli investimenti sostenuti dalle imprese di qualsiasi dimensione in:

1. Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
3. Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine/apparecchi elettrici)
6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli



Con riferimento al punto 5 i settori agevolati sono i seguenti:

- Pesca e Acquacoltura
- Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
- Produzione dei derivati del latte
- Molitura del frumento
- Molitura di altri cereali
- Industrie tessili
- Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia
- Fabbricazione di articoli in pelle e simili
- Taglio e piallatura del legno
- Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
- Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo
- Fabbricazione di mobili
- Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi
- Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
- Fabbricazione di strumenti musicali
- Fabbricazione di articoli sportivi
- Fabbricazione di giochi e giocattoli
- Fabbricazione di attrezzature e articoli di vestiario protettivi di sicurezza

Gli investimenti devono risultare avviati dopo la chiusura della fase di caricamento della domanda, la cui data ad oggi non è ancora definita.

Rispetto alle edizioni precedenti, non cambiano in modo sostanziale le regole di partecipazione (click-day), con uno stanziamento complessivamente pari a 500 milioni di euro.

Il contributo, a fondo perduto e nel nuovo regime “*de minimis*” (in vigore dal 01/01/2024 con limite elevato a € 300.000 complessivi), è pari al 65% dei costi ammissibili e può arrivare fino ad un massimo di € 130.000/azienda.

Info: Benedetta Ceccarelli – Tel. 0544.280216 – Cell. 338.6644525 – ceccarelli@confimioromagna.it



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

EMILIA ROMAGNA - FONDO ENERGIA 2024 (anticipazione)

ENTE GESTORE	REGIONE EMILIA ROMAGNA
BENEFICIARI	Imprese con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna
INTERVENTI AMMISSIBILI	SOSTEGNO DI INTERVENTI DI GREEN ECONOMY, quali: 1) Efficientamento energetico delle imprese 2) Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo 3) Interventi di adeguamento e miglioramento sismico (in associazione ad interventi energetici) 4) Interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare
SPESE AMMISSIBILI	a. Interventi su immobili strumentali: ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto; b. Acquisto ed installazione, adeguamenti di macchinari, impianti, attrezzature, hardware; c. Acquisizione di software e licenze; d. Consulenze tecnico-specialistiche funzionali al progetto di investimento; e. Spese per redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell'intervento in domanda. Le spese dovranno essere sostenute dopo la presentazione della domanda (ad eccezione delle spese per la predisposizione della documentazione tecnica) e completate entro 12 mesi dalla concessione
AMMONTARE CONTRIBUTO	Finanziamento di importo compreso tra € 25.000 ed € 1.000.000, a tasso zero per il 75% dell'importo erogato (risorse pubbliche) e ad un tasso convenzionato non superiore all'EURIBOR 6 mesi +4,99% per il restante 25% (risorse istituti di credito). La durata dei finanziamenti può arrivare fino a 96 mesi, con la possibilità di avere 18 mesi di preammortamento. Il Fondo concede, inoltre, un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, che copre le spese tecniche sostenute per la diagnosi energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o la preparazione del progetto di investimento. L'importo massimo del contributo non potrà superare il 12,5% della quota pubblica di finanziamento ammesso e verrà erogato dopo la rendicontazione finale del progetto.
REGIME DI AIUTO	Esenzione per il finanziamento Esenzione e/o de minimis per il fondo perduto
MODALITÀ e TERMINI DI PRESENTAZIONE	Presentazione domande tramite sportello telematico dalle ore 10:00 del 19/02/2024



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

EMILIA ROMAGNA - FONDO START-ER 2024 (anticipazione)

ENTE GESTORE	REGIONE EMILIA ROMAGNA
BENEFICIARI	Piccole imprese con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna, iscritte al registro delle imprese da meno di 5 anni alla data di presentazione della domanda.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Il progetto, supportato da un piano economico finanziario, potrà riguardare interventi di: <ul style="list-style-type: none">- innovazione produttiva e/o di servizio;- sviluppo organizzativo;- messa a punto dei prodotti e servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo;- consolidamento e creazione di nuova occupazione, prioritariamente negli ambiti della S3, anche attraverso percorsi di rete;- introduzione e uso efficace di strumenti ICT nelle forme di servizi e soluzioni avanzate con acquisti di soluzioni personalizzate di software e tecnologie innovative per la manifattura digitale
SPESE AMMISSIBILI	In fase di presentazione della domanda l'impresa dovrà dettagliare il piano dei costi previsto, allegando i preventivi di spesa. A titolo esemplificativo, si riporta, per macrovoci, un elenco di spese ammissibili: <ul style="list-style-type: none">a) Interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione;b) acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, ed arredi strettamente funzionali all'attività;c) acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;d) spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;e) consulenze tecniche e/o specialistiche;f) spese del personale adibito al progetto;g) materiale e scorte;h) spese per locazione dei locali adibiti ad attività (risultante da visura come sede principale/unità locale);i) spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione e rendicontazione, parziale e finale, della domanda (a titolo esemplificativo redazione di business plan).
AMMONTARE CONTRIBUTO	Finanziamento di importo compreso tra € 20.000 ed € 500.000, a tasso zero per il 75% dell'importo erogato (risorse pubbliche) e ad un tasso convenzionato non superiore all'EURIBOR 6 mesi +4,99% per il restante 25% (risorse istituti di credito). La durata dei finanziamenti può avere durata minima di 36 mesi e durata massima di 96 mesi, con la possibilità di avere 12 mesi di preammortamento.
REGIME DI AIUTO	Regime de minimis o Esenzione
MODALITÀ e TERMINI DI PRESENTAZIONE	Presentazione domande tramite sportello telematico dalle ore 10:00 del 19/02/2024

RIFORMA FISCALE IRPEF: LE NUOVE REGOLE 2024

In vigore dal 31 dicembre 2023, il **decreto legislativo n. 216/2023** (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 30/12/23 n. 303) n. dispone l'attuazione del primo modulo di riforma dell'IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi. Tra le novità più rilevanti disciplinate dalla normativa di nuovo conio, vi sono la previsione di **tre scaglioni di imposta, la diminuzione delle detrazioni per oneri per i contribuenti titolari di un reddito oltre 50mila euro e la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.**

Articolo 1 - Revisione della disciplina dell'Irpef

Il d.lgs. n. 216/2023 prevede, per l'anno 2024, nuovi scaglioni di reddito e aliquote, per il calcolo dell'imposta lorda, in sostituzione di quelli in essere e precisamente:

- a) fino a 28mila euro, 23%
- b) oltre 28mila euro e fino a 50mila euro, 35%
- c) oltre 50mila euro, 43%.

Sempre per il 2024, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955 euro.

Il d.lgs. n. 216/2023 dispone, inoltre, che una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell'importo di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

Infine, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni precedenti.

Articolo 2 - Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Il d.lgs. n. 216/2023 dispone che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita a abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) superiore a 50mila euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, per il 2024, in relazione a una serie di oneri, è diminuito di un importo pari a 260 euro.

Si tratta degli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% cento dal TUIR (DPR n. 917/1986) o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie, delle

erogazioni liberali in favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Articolo 3 - Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'Irpef alla nuova disciplina dell'Irpef

Il d.lgs. n. 216/2023 prevede, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni di tale imposta, che il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024. Entro lo stesso termine, le Regioni e le Province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti ante riforma. Nell'ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l'addizionale regionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti in precedenza.

Uguali tempistiche e modalità vengono fissate per i Comuni e per l'addizionale comunale all'IRPEF.

Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, viene specificato che detti enti, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Articolo 4 - Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Il d.lgs. n. 216/2023 prevede che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti nonché delle agevolazioni a favore degli operatori economici, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale (che va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona).

L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni mentre non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

La norma precisa che il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Nessun costo - specifica il d.lgs. n. 216/2023 - è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Inoltre, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile all'incremento occupazionale riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, previsti nell'allegato 1 al d.lgs. n. 216/2023.

Infine, la norma chiarisce che, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni precedenti, mentre, nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette disposizioni.

Articolo 5 – Abrogazioni

Il d.lgs. n. 216/2023 abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la norma che prevedeva l'Aiuto alla crescita economica, ossia la possibilità per le società e i soggetti passivi IRES di dedurre, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto, l'importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

INAIL E NUOVO TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI DA GENNAIO 2024

Il ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto 29/11/23 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 288 dell'11 dicembre 2023, ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura del 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza da gennaio 2024 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2023).

Con la circolare n. 2 dell'8 gennaio 2024, pertanto, l'INAIL:

- ha ricordato che detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall'art. 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17 della legge n. 388/2000, così come illustrato con le proprie circolari n. 56/2001 e n. 73/2003 (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2023);
- al fine di avere un utile quadro riepilogativo per il calcolo degli interessi dovuti secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, ha riportato, nel documento allegato, le misure dei tassi di interesse legale in vigore da gennaio 1997.

Periodo	Tasso di interesse legale	Normativa
da 1.1.1997 a 31.12.1998	5%	Legge 662/1996, art. 2, c. 185
da 1.1.1999 a 31.12.2000	2,5%	D.m. 10.12.1998 (G.u. 11.12.1998, n. 289)
da 1.1.2001 a 31.12.2001	3,5%	D.m. 11.12.2000 (G.u. 15.12.2000, n. 292)
da 1.1.2002 a 31.12.2003	3%	D.m. 11.12.2001 (G.u. 14.12.2001, n. 290)
da 1.1.2004 a 31.12.2007	2,5%	D.m. 1.12.2003 (G.u. 10.12.2003, n. 286)
da 1.1.2008 a 31.12.2009	3%	D.m. 12.12.2007 (G.u. 15.12.2007, n. 291)
da 1.1.2010 a 31.12.2010	1%	D.m. 4.12.2009 (G.u. 15.12.2009, n. 291)
da 1.1.2011 a 31.12.2011	1,5%	DM 7.12.2010 (G.u. 15.12.2010, n. 292)
da 1.1.2012 a 31.12.2013	2,5%	D.m. 12.12.2011 (G.u. 15.12.2011, n. 291)
da 1.1.2014 a 31.12.2014	1%	D.m. 12.12.2013 (G.u. 13.12.2013, n. 292)
da 1.1.2015 a 31.12.2015	0,5%	D.m. 11.12.2014 (G.u. 15.12.2014, n. 290)
da 1.1.2016 a 31.12.2016	0,2%	D.m. 11.12.2015 (G.u. 15.12.2015, n. 291)
da 1.1.2017 a 31.12.2017	0,1%	D.m. 7.12.2016 (G.u. 14.12.2016, n. 291)
da 1.1.2018 a 31.12.2018	0,3%	D.m. 13.12.2017 (G.u. 15.12.2017, n. 292)
da 1.1.2019 a 31.12.2019	0,8%	D.m. 12.12.2018 (G.u. 15.12.2018, n. 291)
da 1.1.2020 a 31.12.2020	0,05%	D.m. 12.12.2019 (G.u. 14.12.2019, n. 293)
da 1.1.2021 a 31.12.2021	0,01%	D.m. 11.12.2020 (G.u. 15.12.2020 n. 310)
da 1.1.2022 a 31.12.2022	1,25%	D.m. 13.12.2021 (G.u. 15.12.2021 n. 297)
da 1.1.2023 a 31.12.2023	5%	D.m. 13.12.2022 (G.u. 15.12.2022 n. 292)
da 1.1.2024	2,5%	D.m. 29.11.2023 (G.u. 11.12.2023 n. 288)

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DEL 2023: COMUNICAZIONE ALLE RSA/RSU O, IN LORO MANCANZA, ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ENTRO IL 31/01/2024

L'art. 36, c. 3, del d.lgs. n. 81/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15/2015) impone all'«**utilizzatore**»^(*) di **comunicare** - ogni dodici mesi - «*alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*», **il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la loro durata, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati**, obbligo già previsto dall'abrogato art. 24, c. 4, lettera b) del d.lgs. n. 276/2003 (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2023).

La mancata o non corretta comunicazione periodica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250 a 1.250 euro (art. 40, c. 2, d.lgs. n. 81/2015).

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che gli utilizzatori dovranno comunicare i dati sopra riportati, relativi ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente, entro il 31 gennaio di quello successivo (nota del 3 luglio 2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 13/2012).

Entro il 31 gennaio 2024, pertanto, gli utilizzatori dovranno adempiere l'obbligo di cui si tratta - p. es. con il fac-simile sotto riportato - in riferimento ai contratti di somministrazione conclusi tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2023.

(*) Il soggetto che si rivolge all'agenzia di somministrazione per ottenere una fornitura professionale di manodopera.

Carta intestata dell'«utilizzatore»

Luogo e data

Alla R.S.A./R.S.U.

OVVERO, IN MANCANZA DELLE R.S.A./R.S.U.

Alla ____-CGIL
e-mail _____

____-CISL ROMAGNA
e-mail _____

____-UIL
e-mail _____

OGGETTO: Ricorso ai contratti di somministrazione: comunicazione ex art. 36, c. 3, del d.lgs. n. 81/2015.

La scrivente società _____, con sede in _____ (____), via _____, C.F. e Partita IVA _____, nella sua qualità di «utilizzatore» ex art. 36, c. 3, del d.lgs. n. 81/2015, comunica che, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2023, ha fatto ricorso ai seguenti contratti di somministrazione di lavoro:

NUMERO CONTRATTI	DURATA	NUMERO LAVORATORI	QUALIFICA LAVORATORI

Distinti saluti.

(Timbro e firma)

INPS E NUOVO TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI DA GENNAIO 2024

Nella «Gazzetta Ufficiale» n. 288 dell'11 dicembre u.s. è stato pubblicato il decreto 29/11/23 del ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale, a decorrere da gennaio 2024, è stata fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2023).

Di conseguenza l'INPS, con la circolare n. 5 del 10 gennaio 2024, in merito ai «**riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**» (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2023), ha precisato quanto segue.

L'art. 116, c. 15, della legge n. 388/2000 ha disciplinato l'**ipotesi di riduzione delle sanzioni civili**, di cui al comma 8 del medesimo articolo, **alla misura prevista per gli interessi legali**.

L'applicazione di tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.

La misura del 2,5 per cento di cui al citato decreto ministeriale si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1 gennaio 2024.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, sotto riportati.

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5%
16.12.1990 - 31.12.1996	10%
01.01.1997 - 31.12.1998	5%
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001	3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003	3 %
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009	3 %
01.01.2010 - 31.12.2010	1 %
01.01.2011 - 31.12.2011	1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013	2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014	1 %
01.01.2015 - 31.12.2015	0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016	0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017	0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018	0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019	0,8%
01.01.2020 - 31.12.2020	0,05%
01.01.2021 - 31.12.2021	0,01%
01.01.2022 - 31.12.2022	1,25%
01.01.2023 - 31.12.2023	5%
01.01.2024 -	2,5%

PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024: COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI IN CASO DI PAGAMENTO RATEALE

Con l'accusa istruzione operativa del 9 gennaio 2024, l'INAIL ha diramato i coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare qualora il premio di autoliquidazione 2023/2024 sia pagato in 4 rate (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2024).



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio gestione
rapporti assicurativi

Processo: aziende
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate
Tipologia: note di istruzioni normative/operative
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2024
Sottofascicolo: autoliquidazione
Sottofascicolo: servizi telematici
Internet: si
Minisito: si
Altri Uffici: si
Autore: ap

Alle Strutture territoriali

Oggetto: pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2023-2024. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2023, pari allo 3,76%¹, da utilizzare ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del DPR 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2023/2024, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2024	16 febbraio 2024	0
2°	16 maggio 2024	16 maggio 2024	0,00927123
3°	16 agosto 2024	20 agosto 2024	0,01874849
4°	16 novembre 2024	18 novembre 2024 ²	0,02822575

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

¹ http://www.dt.mef.gov.it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/

² Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 241/1997

**PROFUGHI UCRAINI: PROROGATA NEL 2024 LA VALIDITÀ DEI PERMESSI DI SOGGIORNO E
POSSIBILITÀ DI RICHIEDERNE LA CONVERSIONE IN PERMESSI DI SOGGIORNO PER LAVORO,
PER L'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA**

I profughi ucraini possono chiedere la conversione del permesso di soggiorno temporaneo **in permesso di lavoro per l'attività che effettivamente svolgono**. Lo prevede l'art. 1, commi 394-396, della legge di Bilancio 2024 (n. 213/2023 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2024, p. 69) che ha anche prorogato, fino al 31 dicembre p.v., la validità dei permessi di soggiorno per protezione temporanea (in recepimento dell'estensione decisa dalla Unione Europea fino al 4 marzo 2025).